



TRIBUNALE DI CASSINO

SEZIONE CIVILE

R.G. Sovr. n. 8/2019 – [REDACTED]

Il Giudice Designato,

visto il ricorso depositato in data 11.07.2019 con il quale il ricorrente sig. [REDACTED] [REDACTED] coadiuvato dalla dott.ssa Paola Russo in qualità di organismo di composizione della crisi (OCC) ai sensi dell'art. 15, l. n. 3/2012, ha presentato una proposta di piano del consumatore ai sensi degli artt. 7, 8 e 9, l. n. 3/2012;

atteso che a seguito di diversi rilievi il ricorrente in data 23.10.2019 ha depositato integrazioni alla proposta nonché la documentazione mancante;

rilevato che, alla luce delle integrazioni rese, il giudice ha fissato l'udienza del 18.12.2019 per la convocazione delle parti, ritenendo la proposta conforme ai requisiti previsti e precisando che la valutazione sulla sua convenienza economica fosse rimessa ai creditori; ha disposto, altresì, a cura del professionista, la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata del piano e del decreto entro il termine di venti giorni dall'udienza, al fine di consentire loro di sollevare eventuali contestazioni al piano;

rilevato, altresì, che all'udienza del 18.12.2019 l'OCC ha dato atto della regolare comunicazione ai creditori, essenzialmente la [REDACTED] s.r.l. n.q. di mandataria di [REDACTED] s.r.l. e [REDACTED] i quali tuttavia non sono comparsi, né hanno depositato note;

osserva.

1. Sussistono le condizioni per procedere alla omologa del piano; in particolare va rilevato che il piano, così come integrato, prevede una rata mensile di euro 178,50 per 60 mesi finalizzata al pagamento del 47% del credito dei creditori chirografari [REDACTED] (euro 17.003,41 pre-falcidia) e [REDACTED] (euro 4.956,00 pre-falcidia), con salvezza in relazione a quest'ultimo creditore delle conseguenze derivanti dalla adesione definizione agevolata (c.d. Rottamazione ter).

L'attivo messo a disposizione dal ricorrente per ripianare i suddetti debiti è rappresentato da una quota (circa il 25%) delle sue entrate, vale a dire una pensione contributiva erogata



dall'INPS pari ad euro 500,00 circa mensili netti ed una pensione di invalidità civile erogata sempre dall'INPS pari ad euro 290,00 circa mensili netti.

2. La proposta soddisfa, inoltre, i requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 12 bis, l. n. 3/2012. Al riguardo, focalizzando l'attenzione sulla "meritevolezza" del consumatore, il giudice deve escludere che questi abbia assunto le obbligazioni "senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere" o abbia "colposamente determinato il sovraindebitamento", anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

In particolare, al giudice viene richiesta una valutazione sulla "generale diligenza" del consumatore nell'aver assunto, prima, e nell'aver gestito, poi, le obbligazioni rimaste insoddisfatte. Il controllo avviene, pertanto, sotto un duplice profilo:

- il primo, di tipo "genetico", sanziona, in particolare, le ipotesi in cui il consumatore abbia assunto obbligazioni non proporzionate alla propria capacità reddituale o patrimoniale;
- il secondo, di tipo "evolutivo", valuta la colpa nella determinazione del sovraindebitamento e sanziona, in particolare, le ipotesi in cui il debitore, pur avendo assunto obbligazioni proporzionate alle proprie capacità di produzione di reddito, si sia comportato poi in maniera tale (ad esempio, diminuendo con colpa la sua capacità di produzione di reddito) da frustrare le proprie capacità di restituzione.

Nel caso di specie, l'OCC nella relazione particolareggiata ha, con motivazione congrua ed esaustiva, rappresentato le cause del sovraindebitamento (successivo al 2008), non colposamente addebitabile al ricorrente.

Con particolare riferimento al controllo di carattere genetico, deve escludersi una condotta colposa del ricorrente, posto che il debito derivante dal finanziamento è stato richiesto per esigenze familiari nel 2007, in un momento in cui era ancora occupato. Sempre nel 2007 le sue condizioni psico-fisiche sono tracollate a seguito di un incidente accaduto il 31.05.2007 in cui ha riportato plurime fratture, nonché a seguito di una infezione cardiaca sviluppatasi nel 2008 che ha comportato la sostituzione di una valvola cardiaca nel mese di luglio 2008. Nonostante, a seguito delle richieste dell'OCC ad [REDACTED] – prive di riscontro –, non sia stato possibile ricostruire con esattezza se il finanziamento sia stato precedente o meno rispetto al grave incidente, tuttavia l'infezione cardiaca del 2008 ha contribuito a determinare la definitiva incapacità lavorativa del ricorrente. Invero a seguito di questi eventi il Tribunale [REDACTED] ha riconosciuto al ricorrente la pensione di invalidità civile di cui oggi usufruisce.

La condotta della ricorrente supera anche il controllo evolutivo, dal momento che il ricorrente non ha inciso volontariamente sulla diminuzione della sua capacità reddituale, mentre sono aumentate notevolmente le spese, in particolare quelle mediche. Inoltre, nell'ambito del fabbisogno mensile del ricorrente si è inserita la voce di mantenimento del coniuge separato pari ad euro 100,00 mensili, attestandosi quindi il fabbisogno mensile ad euro 610,00 circa.



3. Sussiste, altresì, la fattibilità del piano, dal momento che la rata prevista per il suo adempimento non supera un terzo delle entrate del ricorrente. Inoltre, non risulta la presenza di crediti impignorabili, quali i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, l'Iva e le ritenute operate e non versate. Nemmeno risultano, all'esito dell'istruttoria, iniziative o atti in frode ai creditori, intendendosi per tali gli atti di disposizione patrimoniale di natura fraudolenta.

Quanto alla convenienza della proposta, trattasi di valutazione di opportunità rimessa ai creditori. Anche se sul punto non si condivide la relazione dell'OCC a tenore della quale la proposta sarebbe preferibile rispetto all'alternativa liquidatoria, tuttavia trattasi di relazione pur sempre esistente sul punto, per quanto non condivisibile. Nel decreto di convocazione è stato precisato quest'ultimo aspetto e in assenza di contestazioni da parte dei creditori – le quali non possono esser sollevate per la prima volta in sede di eventuale reclamo – si può quindi evitare il controllo c.d. del *cram down*. Al riguardo, solo in presenza di contestazioni sollevate dai creditori, il giudice deve compiere il raffronto dell'effettivo soddisfacimento del creditore contestante con quanto avverrebbe mediante il diverso procedimento liquidatorio disciplinato dai successivi artt. 14-ter ss. (c.d. *cram down*).

Ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, che il piano debba essere omologato;

visto l'art. 12-bis, l. n. 3/2012;

p.q.m.

a) omologa il piano del ricorrente ██████████ depositato l'11.07.2019 ed integrato da ultimo il 23.10.2019;

b) dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui al piano medesimo, sotto la gestione ed il controllo dell'OCC, al quale sono attribuiti gli obblighi ed i poteri ex art. 13, l. n. 3/2012;

c) stabilisce che il fabbisogno mensile del ricorrente sia pari ad euro 610,00;

e) dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questo Tribunale, nella versione privacy;

f) rinvia a seguito di separata istanza la liquidazione del compenso dell'OCC.

Si comunichi.

Cassino, 13.01.2020

Il G.D. Lorenzo Sandulli

